

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781 - PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 737 del 5 OTT. 2018**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.113 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50.

Estensore: Dott. Andrea Martellucci

Il Direttore sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Il Direttore Amministrativo: Dr.ssa Anna Petti

Firma

Data 05.10.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 05.10.2018

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 05/10/2018

Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che in data 19.04.2016, è entrato in vigore il nuovo Decreto Legislativo n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente n.50 del 18.04.2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.91 del 19.04.2016;

PRESO ATTO che ai sensi dei commi 2, 3 e 4, dell'art.113 del predetto Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50:

- a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non inferiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicato ne stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
- il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di



implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- il fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è in genere comunemente individuato come "fondo per le funzioni tecniche";

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione di un apposito nuovo Regolamento Aziendale, che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ai fini di dotare l'Azienda di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di esecuzione delle opere e nonché di programmazione degli interventi e dei costi che ne derivano;

VISTO che il nuovo Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stato positivamente valutato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

RITENUTO che risulta pertanto necessario provvedere all'adozione di detto Regolamento;

TENUTO CONTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Aziendale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante del presente atto;

2) DI APPROVARE il nuovo Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la ripartizione degli incentivi (fondo per le funzioni tecniche), predisposto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che:

- "l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri e i soggetti previsti dal regolamento allegato al presente atto;
- "il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato alle finalità di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016";



- gli oneri afferenti al fondo per le funzioni tecniche, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;
- la liquidazione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento;
- dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri a carico del bilancio aziendale;

4) DI STABILIRE che il nuovo Regolamento Aziendale approvato al precedente punto 1) della presente delibera, si applica per le opere e lavori appaltati e/o da appaltare a decorrere dal 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché per i procedimenti le cui attività tecniche sono svolte in vigore dell'art. 93 del D.Lgs. legge 163/2006 secondo quanto previsto dall'art. 12 del predetto regolamento;

5) DI TRASMETTERE ad ogni effetto la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;

6) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33;

in oggetto

per esteso


IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Direttore sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 8 OTT. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 8 OTT. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33


in oggetto

per esteso

in data 8 OTT. 2018

Rieti li 8 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL FONDO INCENTIVANTE AI
SENSI DEL D. LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016.**

SOMMARIO

Art. 1 : Oggetto del Regolamento

Art. 2: Definizioni

Art. 3: Ambito di applicazione

Art. 4: Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 5: Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

Art. 6: Conferimento incarichi

Art. 7: Ripartizione e liquidazione incentivo - termini e penalità

Art. 8: Disposizioni finali, transitorie e norme di rinvio

Articolo 1



Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per l'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 1, secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni aziendali in materia di ordinamento e funzionamento degli uffici e servizi ed i CCNL del comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 23 e seguenti del citato D. Lgs n. 50/2016 e dal presente Regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per "Codice" il D. Lgs n. 50/2016;
- Per "incentivo" il fondo di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016;
- Per "Ente" l' Azienda Sanitaria Locale di Rieti;
- Per "Responsabile" oppure "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento";
- Per "gara" qualsiasi procedura sia essa negoziata che ad evidenza pubblica di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D. Lgs n. 50/2016.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, sono costituite dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro così come definito nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Tali attività devono riguardare opere e lavori, intesi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria su edifici o impianti, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di collaborazione alla progettazione, o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti quando i relativi progetti sono posti a base di una procedura di selezione dell'aggiudicatario, sia a evidenza pubblica o negoziata. Tuttavia, qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate. Restano escluse dall'incentivo le attività riguardanti interventi di manutenzione ordinaria.
4. In caso di appalti cd "misti", l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Articolo 4

Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l'Innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura del 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie, del precitato fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento tra i dipendenti dell'Ente che svolgano attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, e di esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il



miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Azienda.

4. L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo lordo posto a base di gara, al netto dell' IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto a d alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi derivanti dall'applicazione dello sconto di gara.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione appaltante all'interno del quadro economico del relativo progetto. Le somme per la corresponsione dell'incentivo per l'esecuzione di progetti posti a base di richieste di finanziamento trovano copertura nelle somme stanziare nel fondo per le funzioni tecniche.

7. La spesa destinata alla corresponsione dell'incentivo di cui al comma 1, è inserita nel fondo incentivante di cui al vigente CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale e non è soggetto a contrattazione. Il predetto incentivo, per opere o lavori , finanziati d a Entrate Straordinarie, in conto capitale, o comunque provenienti d a altri soggetti, pubblici e/o privati, è incluso tra gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stadi di previsione della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera e viene imputato sulle singole voci di bilancio aziendale dove risulta allocato il relativo finanziamento.


Articolo 5

Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante.

1. L'incentivo compete al personale dell'Azienda per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 113, comma 2, del Codice e dall'art. 3 del presente Regolamento qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. Resta escluso il solo personale inquadrato nella qualifica Dirigenziale ex art. 113, comma 3, del Codice.

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti di ruolo dell'Azienda che partecipano o collaborano allo svolgimento delle funzioni tecniche nelle sue componenti tecniche e amministrative.

In particolare:



- a) il personale del Servizio Tecnico Patrimoniale incaricato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- b) il personale del Servizio Tecnico Patrimoniale incaricato della direzione lavori e delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs n. 81/2008;
- c) il personale del Servizio Tecnico Patrimoniale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico - amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- d) il personale tecnico del Servizio Tecnico Patrimoniale che eserciti funzioni di collaborazione e supporto, aventi propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività di direzione lavori, svolta dai soggetti di cui all' art. 113, comma 2, del Codice ed in coerenza con quanto previsto dal medesimo Codice e d indicato nel successivo comma 4 del presente articolo;
- e) i collaboratori tecnici del Servizio Tecnico Patrimoniale che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su richiesta dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) il personale amministrativo, del Servizio Tecnico Patrimoniale, individuato di volta in volta dal Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale con apposito provvedimento, garantendo la rotazione dello stesso, che partecipa direttamente alla elaborazione degli atti amministrativi a corredo delle attività inerenti le funzioni tecniche ed in collaborazione con il RUP.
3. Il personale incaricato di collaborare durante le varie fasi dell'esecuzione dell'opera potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa. La quota di incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti individuati; l'importo corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, ex art. 113, comma 3, del Codice. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

4. L'Azienda si impegna a provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche nei limiti consentiti dal Codice e dal CCNL di riferimento.
5. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente partecipante al progetto ed il Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità e percentuali di cui alla seguente Tabella "A":

TABELLA "A"

Programma della spesa per investimenti	2%	
Verifica preventiva del progetto - predisposizione e controllo delle procedure di gara , bando, lettera di invito	2%	
Responsabile unico del procedimento	13%	Progettazione interna
	35%	Progettazione esterna
Direzione dei lavori/ Direzione dell'Esecuzione	40%	
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5%	
Responsabile dei Lavori	13%	
Collaudo Tecnico amministrativo / Certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità- Collaudo Statico ove necessario	5%	
Attività di Supporto al RUP (programmazione, verifica e validazione livelli progettuali di cui al D. Lgs 50/2016)	5%	Progettazione interna
	10%	Progettazione esterna
Personale amministrativo	15%	

Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi. Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, nel limite del 50%, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto e agli effettivi carichi di lavoro.

La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Articolo 6

Individuazione dei soggetti partecipanti al progetto

1. I soggetti partecipanti allo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento sono individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale garantendo, ove possibile e d avuto riguardo al g r a d o di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, un'opportuna rotazione del personale. Se l'attività viene affidata al Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale, lo stesso viene individuato nell'ambito della Programmazione delle Opere Pubbliche.
2. Lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, l'elenco nominativo del personale interno incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche e di quello amministrativo che partecipa e / o concorre a dette attività.

Articolo 7

Ripartizione e liquidazione incentivo - termini e penalità

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina i dipendenti beneficiari, appartenenti al medesimo Settore, e la misura dell'incentivo secondo i valori contenuti nella tabella riportata nel presente atto, spettante a ciascuna figura e tenuto conto delle responsabilità personali, delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.
2. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di attività. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti

dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Il pagamento dell'incentivo è disposto con Delibera del Direttore Generale di approvazione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione ovvero di Verifica di Conformità.

Articolo 8

Disposizioni finali, transitorie e norma di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione on line sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento .
3. Il presente Regolamento si compone di n. 8 articoli e n. 10 pagine.

